



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.9.2007  
COM(2007) 497 definitivo

2007/0183 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

A seguito delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per avviare negoziati con i paesi terzi, al fine di sostituire con un accordo comunitario<sup>1</sup> alcune disposizioni degli accordi esistenti (il "mandato orizzontale"). Questi nuovi accordi sono volti a concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree tra la Comunità e i paesi terzi e a rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Il 12 dicembre 2006 la Comunità europea e il Marocco hanno firmato un accordo orizzontale relativo ai servizi aerei che modifica alcune disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e tale paese.

Sia la Bulgaria che la Romania hanno un accordo relativo ai servizi aerei con il Regno del Marocco, firmato rispettivamente nel 1966 e nel 1971. Per conformare tali accordi al diritto comunitario, e per fare sì che i due nuovi Stati membri divengano parti dell'accordo orizzontale, è necessario modificare gli allegati di quest'ultimo per inserirvi gli opportuni riferimenti agli accordi bilaterali menzionati.

La procedura di modifica prevede, all'articolo 7 dell'accordo orizzontale, che le Parti possano rivedere o modificare l'accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. Ai fini di tale revisione è dunque necessario concludere un protocollo tra la Comunità europea e il Marocco.

Il protocollo definisce gli adeguamenti tecnici e linguistici da apportare all'accordo.

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania e il Marocco.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica estera comunitaria in materia di trasporto aereo conformando al diritto comunitario gli accordi bilaterali esistenti in materia di servizi aerei.

### 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

---

<sup>1</sup> Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Non pertinente

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Non pertinente

### 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

#### **Sintesi delle misure proposte**

In conformità ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha firmato con il Marocco un accordo destinato a sostituire alcune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e detto paese terzo. Il protocollo prevede le necessarie modifiche da inserire negli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra il Regno del Marocco e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, in seguito all'adesione di queste ultime all'Unione europea il 1° gennaio 2007. Le disposizioni corrispondenti saranno inserite nell'allegato.

- **Base giuridica**

Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafi 2, 3 e 4, del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio, tenendo conto degli aspetti disciplinati dal diritto comunitario e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- **Principio di proporzionalità**

Il protocollo modifica o integra le disposizioni contenute nell'accordo bilaterale sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario.

- **Scelta dello strumento**

Il protocollo che modifica l'accordo tra la Comunità e il paese terzo di cui trattasi costituisce lo strumento più efficace per conformare al diritto comunitario i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania con il suddetto paese terzo.

### 4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

## 5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania e il Regno del Marocco saranno sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo comunitario.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

In conformità alla normale procedura prevista per la modifica di accordi internazionali, il Consiglio è invitato a approvare il protocollo che modifica l'accordo concluso tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Bulgaria e la Romania hanno firmato accordi bilaterali con il Regno del Marocco in materia di servizi aerei rispettivamente il 14 ottobre 1966 e il 6 dicembre 1971.
- (2) L'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale").
- (3) Il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.
- (4) È necessario adottare un protocollo che modifichi gli allegati I e II dell'accordo orizzontale per tenere conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri.
- (5) I negoziati si basano sul mandato negoziale conferito dal Consiglio alla Commissione in data 5 giugno 2003.
- (6) Il protocollo è stato negoziato dalle due parti il [     ].
- (7) Il protocollo deve essere pertanto approvato,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei per tenere conto dell'adesione all'Unione

europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania è approvato a nome della Comunità europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a procedere alla notifica conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio  
Il presidente*

**ALLEGATO**  
**PROGETTO**  
**DI PROTOCOLLO CHE MODIFICA**  
**GLI ALLEGATI I E II DELL'ACCORDO**  
**TRA LA COMUNITÀ EUROPEA**  
**E IL REGNO DEL MAROCCO**

**SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AI SERVIZI AEREI**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO,

dall'altra,

di seguito denominate "le Parti",

visti gli accordi tra la Bulgaria e la Romania e il Regno del Marocco, firmati rispettivamente il 14 ottobre 1966 a Rabat e il 6 dicembre 1971 a Bucarest,

visto l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale"),

vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, e quindi alla Comunità, il 1° gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

**Articolo 1**

Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

" - Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, firmato a Rabat il 14 ottobre 1966;

- Accordo tra il governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei civili, firmato a Bucarest il 6 dicembre 1971,

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa firmato a Rabat il 29 febbraio 1996".

## Articolo 2

Sono aggiunte all'allegato II dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

Alla lettera a) (designazione da parte di uno Stato membro):

" - articolo 3 dell'accordo Marocco – Romania."

Alla lettera b) (rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi):

" - articolo 7 dell'accordo Marocco - Bulgaria;

- articoli 3 e 4 dell'accordo Marocco – Romania."

Alla lettera c) (controllo regolamentare):

" - articolo 8 dell'accordo Marocco – Bulgaria."

Alla lettera d) (tassazione del carburante per aerei):

" - articolo 3 dell'accordo Marocco - Bulgaria;

- articolo 8 dell'accordo Marocco – Romania."

Alla lettera e) (tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea):

" - articolo 16 dell'accordo Marocco - Bulgaria;

- articolo 7 dell'accordo Marocco – Romania."

## Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

## Articolo 4

Fatto a [luogo ], il [data], in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER IL REGNO DEL MAROCCO: